



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

E, p.c. Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Al Capo Ufficio stampa
SEDE

Oggetto: Chiarimenti - Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Con riferimento alla procedura elettorale per l'elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche (come già sottolineato con nota del 26 marzo u.s. prot. n. 2577) si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Operazioni di voto

Nel caso di scuole chiuse per qualsiasi causa o con attività didattiche sospese nel giorno stabilito per le elezioni ed, eventualmente, anche nei giorni immediatamente successivi, secondo i principi giuridici generali, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Presentazione dei candidati e dei programmi

La facoltà di chiedere assemblee ai dirigenti scolastici è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1 OM 7/2015

Le riunioni per la propaganda elettorale, tenendo conto dei tempi molto stretti in cui tale attività deve essere svolta, possono essere organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole.

Per quanto riguarda le due ore di assemblea di cui all'art 29, comma 3, let c) in orario di lezione e di servizio (ultime due ore), esse sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.

Riposi compensativi

Con riferimento al personale coinvolto direttamente nelle attività connesse alla procedura elettorale (i componenti delle commissioni/seggi elettorali e dei nuclei elettorali territoriali, nonché i rappresentanti di lista), ad esso deve essere riconosciuto il riposo compensativo secondo la normativa contrattuale di riferimento.

Attività di propaganda elettorale

E' opportuno concentrare la campagna elettorale fuori dall'orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista anche, eventualmente, articolando tale orario in modo differente per il periodo interessato al fine di limitare al massimo problemi organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche.

Commissione elettorale e candidati

Si richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto dell'articolo 23, comma 11 OM 7/2015, in base al quale il membro di una commissione elettorale di istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito, in linea anche con l'articolo 25, comma 3 della stessa ordinanza.

Preferenze

Secondo quanto previsto dall'art. 30 OM 7/2015 il numero delle preferenze esprimibili è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva (Articolo 3, comma 2 OM 7/2015).

Rappresentanti di lista

Le designazioni dei rappresentanti di lista di cui all'articolo 28 OM 7/2015 (vedasi anche nota del 20 marzo u.s. prot. n. 2366) non hanno carattere obbligatorio, ma sono facoltative in quanto nell'esclusivo interesse della lista rappresentata.

I nominativi dei rappresentanti di lista designati possono essere comunicati dal presentatore di lista o da suoi delegati (a livello territoriale e/o per le singole istituzioni scolastiche) in formato cartaceo (es. a mezzo fax, raccomandata, a mano, ecc.) o digitale, utilizzando esclusivamente i recapiti istituzionali dell'ufficio o istituzione scolastica di riferimento. E' necessario allegare alla comunicazione effettuata dal soggetto eventualmente delegato l'atto di delega da parte del presentatore di ciascuna lista.

Nella stessa comunicazione deve essere espressamente precisato che il rappresentante o i rappresentanti di lista appartengono alla componente elettiva di riferimento o anche ad una delle componenti elettive presentate con lo stesso motto secondo quanto richiesto dall'articolo 28 OM 7/2015.

Nulla vieta che il presentatore di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.

A livello centrale, per le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti di lista al presidente della commissione elettorale centrale si dovrà utilizzare **esclusivamente** la mail csipi@istruzione.it.

Si precisa, infine, che, per semplicità organizzativa, gli eventuali delegati del presentatore di lista tenuti a comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista ai

coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali e ai presidenti delle commissioni elettorali di istituto possono non appartenere a nessuna delle componenti elettive coinvolte.

Diritto di voto

Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti partecipa all'elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza secondo quanto previsto più ampiamente dall'articolo 10 OM 7/2015. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi della scuola di titolarità, salvo che presenti domanda (anche nei prossimi giorni e comunque non oltre il settimo giorno antecedente alla data delle elezioni) a diversa commissione elettorale di istituto più comoda per l'esercizio del diritto di voto, che dovrebbe essere - in via preferenziale - quella dell'istituzione scolastica di attuale servizio, se in essa è presente la componente elettiva di appartenenza.

Nel caso di personale che si avvale delle facoltà di cui all'articolo 10 OM 7/2015 la commissione elettorale dell'istituzione scolastica in cui tale personale effettivamente vota deve immediatamente comunicare tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi esso è inserito.

Sedi per l'esercizio del diritto di voto dei dirigenti scolastici e del personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti ed educandati.

Giova precisare nuovamente la necessità di procedere con particolare urgenza all'individuazione e comunicazione delle sedi delle istituzioni scolastiche in cui il personale sopra individuato è chiamato ad esercitare il diritto di voto. Si ribadisce l'opportunità di effettuare le scelte tenendo conto dell'ampiezza e delle caratteristiche del territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutto il personale coinvolto nella procedura elettorale.

Trasmissione dati elettorali

Si richiama l'attenzione sulle necessità dei vari uffici coinvolti di comunicare a livello territoriale o alle singole istituzioni scolastiche l'indirizzo di PEC di riferimento per la trasmissione dei risultati elettorali secondo le modalità previste dagli articoli 32 e seguenti OM 7/2015.

Per le comunicazioni da fare alla CEC per la trasmissione dei dati elettorali l'indirizzo di PEC da utilizzare è esclusivamente il seguente: dgosv@postacert.istruzione.it.

Modelli di schede elettorali

Successivamente alla fase di pubblicazione e comunicazione delle liste definitive dei candidati saranno trasmessi i modelli di schede elettorali per le varie componenti elettive.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
